



CITTÀ DI CORBETTA

## REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 25.10.2016

## INDICE

### **CAPITOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- ART. 1 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI
- ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 - DEFINIZIONI AI SENSI DELLA LEGGE VIGENTE
- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6 - ESCLUSIONI
- ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - CRITERI QUALITATIVI
- ART. 8 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 9 - ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

### **CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI**

- ART. 10 - FORME DI GESTIONE
- ART. 11 - DIVIETI E OBBLIGHI
- ART. 12 - VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 14 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE
- ART. 15 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

### **CAPITOLO 3 SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

- ART. 16 - CRITERI GENERALI
- ART. 17 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- ART. 18 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 19 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI (PILE E MEDICINALI SCADUTI, INDUMENTI USATI) E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
- ART. 20 - PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 21 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO
- ART. 22 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
  - 1. Frazione "resto secco indifferenziato", servizio di ritiro domiciliare
  - 2. Frazione "pannolini/pannoloni", servizio congiunto al servizio per la frazione "resto", servizio di ritiro domiciliare
  - 3. Frazione "umido" residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare
  - 4. Frazione "carta e cartone", servizio di ritiro domiciliare
  - 5. Frazione "imballaggi in plastica", servizio di ritiro domiciliare
  - 6. Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro domiciliare

## 7. Frazione “compostabile verde” con servizio di ritiro domiciliare

8. Frazione "pile" con servizio di ritiro Ecopunti o presso l'Ecocentro di via Don Italo Zat
9. Frazione "farmaci scaduti e/o inutilizzati" con servizio di ritiro Ecopunti o presso l'Ecocentro di via Don Italo Zat
10. Frazione "indumenti e abiti usati" con servizio di ritiro Ecopunti o presso l'Ecocentro di via Don Italo Zat

ART. 23 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 24 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

ART. 25- CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART. 26 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

ART. 27 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

ART. 28 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

ART. 29 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

ART. 30 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

#### ***CAPITOLO 4***

##### ***RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI***

ART. 31 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

ART. 32 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

#### ***CAPITOLO 5***

##### ***SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI***

ART. 33 - SANZIONI

ART. 34 - TARIFFA RIFIUTI

ART. 35 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

ART. 36 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

ART. 37 - ABROGAZIONE DI NORME E VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

## **CAPITOLO 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

#### **ART. 1 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI**

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.

#### **ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso Decreto Legislativo che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

Il Regolamento si uniforma inoltre alle seguenti disposizioni:

Legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale) in particolare al Capitolo VI;

L.R. n. 26 del 12.12.2003;

Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014;

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono sostituiti ed abrogati, e pertanto cessano di avere valore, gli articoli relativi all'igiene urbana del Regolamento dei servizi di igiene urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 11/04/2006.

#### **ART. 3 - PRINCIPI GENERALI**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, lo stoccaggio e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo,

costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante accordi e contratti di programma con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

#### **ART. 4 - DEFINIZIONI AI SENSI DELLA LEGGE VIGENTE**

Si fa esplicito riferimento all'articolo 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

#### **ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs 152/2006 e smi;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs 152/2006.

## **ART. 6 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dal presente regolamento i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. Del D.lgs 152/2006.

## **ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - CRITERI QUALITATIVI**

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito specificato.

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche:

- attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali;
- attività artigianali, commerciali e di servizio;
- attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali;
- attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai piccoli cantieri domestici costituiti da materiale ingombrante e da imballaggi;
- rifiuti sanitari: sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari come dettagliato all'art. 8 del presente Regolamento.



I codici CER che identificano i rifiuti potenzialmente assimilabili sotto il profilo qualitativo sono i seguenti:

## 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

### 15 01 IMBALLAGGI

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati)

15 01 07 imballaggi in vetro

## 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

### 20 01 RIFIUTI URBANI

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense

20 01 10 Abbigliamento

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 40 metallo

### 20 02 RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

20 02 01 rifiuti biodegradabili

### 20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 07 rifiuti ingombranti

E' fatto divieto di conferire al circuito di raccolta degli urbani rifiuti assimilati misti (es. CER 150106, 200301, 200307) contenenti frazioni riciclabili. Essi devono essere separati dal produttore alla fonte e conferiti al corretto circuito di raccolta differenziata anche presso la Piattaforma ecologica (es. carta, plastica, legno).

## **ART. 8 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

Si classificano come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd utilizzati per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, deliberati annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alla superficie soggetta alla parte variabile della tariffa stessa.

La quantità di rifiuti assimilati agli urbani che le aziende potranno conferire gratuitamente all'Ecocentro è pari o inferiore al 50% del coefficiente di produttività Kd utilizzato per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, deliberato annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto per la categoria economica di riferimento, applicato alle superfici soggette alla parte variabile della tariffa stessa (quantitativo di rifiuti assimilabili conferibile gratuitamente all'Ecocentro: coefficiente Kd moltiplicato per i mq della superficie soggetta alla parte variabile della tariffa).

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

I limiti quantitativi sopra indicati potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) Non devono avere le caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357 del 2014;
- b) Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato;
- c) Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal contratto di servizio ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza;
- d) Non devono appartenere al seguente elenco:
  - I. rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
  - II. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
  - III. rifiuti di imballaggi terziari;
  - IV. rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;
  - V. rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa.

La tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni viene normata da apposito regolamento.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi. In tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.

Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati alla piattaforma ecologica comunale, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.

I rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, sono assimilati ai rifiuti urbani:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Sono ex lege rifiuti urbani, i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a), sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- i. fiori secchi;
- ii. corone funebri;
- iii. carta;
- iv. ceri, lumini e altri materiali a ornamento delle lapidi;
- v. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- vi. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b), sono costituiti da:

- i. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

- ii. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- iii. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- iv. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- v. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e riportare la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni". I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo). Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale.

#### **ART. 9 - ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e smi, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

### **CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI**

#### **ART. 10 - FORME DI GESTIONE**

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicitata dal Comune tramite il Gestore, nelle forme consentite dalle norme di Legge. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi in vigore.

Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

#### **ART. 11 - DIVIETI E OBBLIGHI**

Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

#### **E' INOLTRE VIETATO:**

- conferire i rifiuti domestici/ingombranti nei cestini porta rifiuti posti su vie, piazze, parchi, aree pubbliche;
- depositare/abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e provenienza sul/nel suolo pubblico e/o privato ma aperto al pubblico, su aree agricole, fossi, fontanili ed altri luoghi non consentiti e comunque in modo difforme dalle modalità operative previste dal presente Regolamento. E' fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora la violazione costituisca ipotesi di reato;

- conferire nei contenitori o nei sacchi per la raccolta differenziata i rifiuti speciali non assimilabili nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;
- miscelare la frazione organica dei rifiuti con le altre frazioni recuperabili o con i rifiuti che residuano dalle altre raccolte differenziate;
- il conferimento di sostanze allo stato liquido, di materiale in fase di combustione o che possa recare danno alle persone, alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

#### **ART. 12 - VIGILANZA SUL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006 alla Città Metropolitana compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Il Gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste (ecovigili).

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle A.T.S, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.

La Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle altre forze di polizia.

#### **ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza provvede all'emissione di ordinanze secondo la normativa vigente in materia.

#### **ART. 14 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE**

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

#### **ART. 15 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,

nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, il Gestore ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi:

- a) sottoporre il personale ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Agenzia di Tutela della Salute competente per territorio riterrà necessari;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

### **CAPITOLO 3**

#### **SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

##### **ART. 16 - CRITERI GENERALI**

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

##### **ART. 17 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE**

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

## **ART. 18 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 21.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio; gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati, e comunque non oltre le ore 21.00 della giornata prevista per la raccolta;
- b) servizi di raccolta presso la Piattaforma per la raccolta differenziata: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati alla Piattaforma per la raccolta differenziata negli orari di apertura e secondo le modalità indicate nello specifico Regolamento della Piattaforma per la raccolta differenziata;
- c) servizi di raccolta presso gli Ecopunti (pile e medicinali scaduti, indumenti usati): gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale, è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti;

## **ART. 19 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI (PILE E MEDICINALI SCADUTI, INDUMENTI USATI) E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA**

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate, Ecopunti, sono disposti dall'Amministrazione comunale su indicazione dell'Ufficio competente.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata da reperirsi all'interno della proprietà e da destinarsi ad isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, atta ad ospitare i sacchi o i cassonetti contenenti i rifiuti nei giorni che precedono la raccolta.

## **ART. 20 - PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

L'Amministrazione Comunale è dotata di una piattaforma per la raccolta differenziata ubicata in via Mons Don Italo Zat; tale struttura viene gestita secondo le modalità



disposte da apposito Regolamento ECOCENTRO per il conferimento, il deposito temporaneo e il successivo invio a destino dei rifiuti differenziati, ingombranti e pericolosi, approvato con delibera di C.C. n° 49 del 11.04.2006.

Alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata, denominata "EcoCentro", possono essere conferiti i rifiuti previsti dal Regolamento ECOCENTRO approvato con delibera di C.C. n° 49 del 11.04.2006.

#### **ART. 21 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO**

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termo-utilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dal Gestore e autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento. I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

#### **ART. 22 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI**

**Tutte le UtENZE Domestiche** (privati e cittadini) e le **UtENZE non Domestiche** (attività commerciali, artigianali, industriali, studi professionali, case di cura e riposo, istituti scolastici etc. con produzione di rifiuto equiparabile alle utenze domestiche) **devono differenziare secondo le frazioni sottoriportate i rifiuti prodotti** con conseguente conferimento al servizio pubblico, mediante esposizione degli stessi all'interno di sacchi/contenitori, ben chiusi, in posizione ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada pubblica, in prossimità della propria abitazione, esclusivamente nei tempi e con le modalità di seguito specificate. L'esposizione dei sacchi/contenitori avverrà sotto esclusiva responsabilità dell'utenza su suolo pubblico, evitando di creare ostacoli o pericoli per le persone o le cose.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta secondo le modalità di raccolta di seguito elencate, in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell'Amministrazione comunale e nel rispetto del calendario delle raccolte:

##### **1. Frazione "resto secco indifferenziato, servizio di ritiro domiciliare**

Da conferire, utilizzando sacchi o sacchetti semitrasparente/trasparente, inseriti

nell'apposito contenitore da 40 lt (per utenze domestiche) oppure di idonea volumetria (per utenza famigliari e utenze produttive) e dotato di microchip ad alta frequenza e barcode, da esporre in posizione ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada, in prossimità della propria abitazione o attività produttiva. Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati, e comunque non oltre la giornata prevista per la raccolta

## **2. Frazione “pannolini/pannoloni” e traverse, servizio congiunto al servizio per la frazione “resto” , servizio di ritiro domiciliare**

Da conferire utilizzando sacchi o sacchetti da 30 lt di colore azzurro e da esporre in posizione ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada, in prossimità della propria abitazione o attività produttiva.

## **3. Frazione “umido” residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori di colore verde/marrone in sacchi di materiale biodegradabile, il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti. Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati, e comunque non oltre la giornata prevista per la raccolta

## **4. Frazione “carta e cartone” e tetrapak, servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, che deve posizionare la carta e i cartoni negli appositi contenitori di colore bianco il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili. Eventuali eccedenze potranno essere conferite all'interno di contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni ecc.).

## **5. Frazione “imballaggi in plastica”, servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utenza in sacchi a perdere trasparenti di colore giallino, che devono essere posizionati il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili.

## **6. Frazione “vetro e lattine di alluminio”, servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori di colore blu. Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto. Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati e comunque non oltre la giornata prevista per la raccolta.

## **7. Frazione “compostabile verde” con servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori marroni. Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto. Le fascine di rifiuti vegetali possono essere conferite, se aventi lunghezza e peso inferiore a 130 cm ed a 25Kg rispettivamente. Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati e comunque non oltre la giornata prevista per la raccolta.

## **8. Frazione “pile” con servizio di ritiro Ecopunti o presso l'Ecocentro di Via Don Italo Zat**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti in contenitori da 50 lt. circa posizionati sul territorio, questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

### **9. Frazione “farmaci scaduti e/o inutilizzati” con servizio di ritiro Ecopunti o presso l’Ecocentro di Via Don Italo Zat**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti in contenitori da 80 lt. circa posizionati sul territorio, questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

### **10. Frazione “indumenti e abiti usati” con servizio di ritiro Ecopunti o presso l’Ecocentro di Via Don Italo Zat**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti negli appositi contenitori posizionati sul territorio o presso l’Ecocentro di via Don Italo Zat.

L’Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l’istituzione di nuovi servizi relativi a rifiuti per i quali al momento dell’approvazione del presente regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale atto dovrà specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

L’esposizione dei rifiuti deve avvenire la sera prima del giorno di raccolta, dopo le ore 21.00 ed entro le ore 6.00 del giorno successivo, come da calendario ed utilizzando i rispettivi sacchetti/contenitori.

L’utenza deve assicurarsi che, prima dell’esposizione su strada, il coperchio del contenitore e/o il sacco siano ben chiusi per evitare fuoriuscite di materiali e/o liquidi.

I contenitori consegnati alle utenze devono essere conservati all’interno delle aree private o di pertinenza e custoditi correttamente.

In caso di rottura dei sacchi o sversamenti, la zona ove vengono esposti i rifiuti dovrà essere ripulita da parte degli utenti/cittadini.

Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati, e comunque non oltre le ore 21,00 della giornata prevista per la raccolta.

Nel caso di conferimenti non corretti da parte dell’utenza, per natura, giorno di conferimento o confezionamento, gli addetti al servizio non dovranno raccogliere il materiale, provvedendo invece ad applicare sul contenitore/sacchetto un avviso che segnalerà la non conformità, in questo caso l’utente dovrà provvedere a conformare il contenuto prima di esporlo nuovamente.

I contenitori per le raccolte sono dati all’utenza in comodato d’uso, devono pertanto essere custoditi diligentemente. L’utenza deve utilizzare tali contenitori solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento;

In caso di furto del contenitore per la frazione “resto secco indifferenziato” - che è stato fornito a cura del Gestore – il Gestore provvederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell’utente della relativa autocertificazione, da presentarsi presso la sede appositamente individuata.

Nel caso di danneggiamento accidentale del contenitore della frazione “resto secco indifferenziato”, il Gestore del servizio, procederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell’utenza presso la sede appositamente individuata.

Al momento dell’eventuale cessazione della conduzione od occupazione dei locali ai quali è stata attivata l’utenza il contenitore della frazione “resto secco indifferenziato” dovrà essere restituito presso la sede del Gestore appositamente individuata.

Potranno essere attivati ulteriori servizi senza alcuna modifica del presente Regolamento.

## **ART. 23 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico, vengono effettuati anche direttamente dal Comune o nelle forme previste dall'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali compresa l'area mercatale;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) rive dei corsi d'acqua;
- f) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
- g) aree comunali a verde pubblico.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti può anche essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi indicanti l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio. Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il servizio di pulizia manuale prevede che ogni operatore addetto a questo servizio dovrà essere dotato di un motocarro e idonea attrezzatura per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti presenti sul suolo pubblico, il servizio prevede oltre alla pulizia di marciapiedi, piazze e aree pedonali, anche la vuotatura dei cestini porta rifiuti presenti sul territorio. In particolare deve essere garantita la pulizia dell'area su cui sono posizionati i contenitori per la raccolta differenziata e/o per il conferimento dei rifiuti urbani (cestini porta rifiuti), provvedendo a rimuovere i rifiuti abbandonati.

I rifiuti raccolti dovranno essere trasportati e smaltiti presso la piattaforma per la raccolta differenziata comunale ove presente o all'interno di appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

## **ART. 24 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani ivi prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nel mercato cittadino devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata. Il servizio riguarda le aree adibite a mercato. Il servizio dovrà essere garantito anche nel caso di eventuale anticipazione o posticipazione del giorno di mercato in presenza di festività infrasettimanali.

Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione "organico", nonché carta e cartone, cassette di legno e plastica e altri rifiuti, in modo da destinarli opportunamente al recupero secondo le modalità definite con il soggetto gestore.

Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Locale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.

Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.

Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al Gestore del servizio. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento.

In ogni evento autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. Il Gestore del Servizio deve garantire sia la vuotatura dei contenitori e/o asporto dei sacchi, sia la pulizia manuale e, ove possibile, meccanizzata delle aree interessate.

#### **ART. 25 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

#### **ART. 26 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI**

L'Amministrazione comunale o il Gestore provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

E' vietato introdurre rifiuti nei pozzetti e caditoie stradali. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 27 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI**

Qualora si dovessero verificare abbandoni di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso l'Ufficio comunale competente, il Comando di Polizia Locale, con il supporto dell'Agenzia di Tutela della Salute, dell'ARPA Lombardia e della Città Metropolitana di Milano - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

#### **ART. 28 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI**

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti. A tale scopo essi devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

I proprietari, nel caso in cui rilevino un abbandono di rifiuti sul proprio terreno, si devono preoccupare di denunciare l'accaduto alle autorità comunali preposte, assumendo anche l'impegno di attivarsi per vietare il ripetersi degli abbandoni e il ripristino dell'area.

#### **ART. 29 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

#### **ART. 30 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA**

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i Gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

### **CAPITOLO 4**

#### ***RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI***

#### **ART. 31 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI**

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili a quelli solidi urbani.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di Segnalazione certificata Inizio Attività o di permesso di costruire per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cure e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto normate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

### **ART. 32 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI**

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani solo in quanto residui cartacei, imballaggi e contenitori, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari, prodotti presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori.

## **CAPITOLO 5**

### **SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI**

#### **ART. 33 - SANZIONI**

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'ambito dei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006.

Secondo quanto previsto dalla L. 689/81 e dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, si fissano le seguenti sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento:

<b>Violazione</b>	<b>Sanzione</b>	
	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Conferire rifiuti in maniera non differenziata	€ 100,00	€ 500,00
Esporre i rifiuti e/o i contenitori nei giorni in cui non ha luogo la rispettiva raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque in modo diverso da quanto stabilito dalle modalità esecutive previste	€ 100,00	€ 250,00



Violazione	Sanzione	
	Minimo	Massimo
Conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal Gestore del servizio di raccolta	€ 100,00	€ 250,00
Abbandonare il rifiuto al di fuori degli appositi contenitori presenti nella Piattaforma per la raccolta differenziata	€ 100,00	€ 250,00
Non esporre i sacchi e i contenitori in prossimità dell'abitazione o dall'esercizio da cui provengono i rifiuti	€ 100,00	€ 250,00
Esporre il contenitore con il coperchio aperto	€ 50,00	€ 150,00
Depositare/abbandonare, scaricare e depositare i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza sul suolo pubblico ed aree private soggette ad uso pubblico	€ 100,00	€ 500,00
Conferire nei contenitori e nei sacchi per la raccolta differenziata i rifiuti speciali non assimilabili nonché i rifiuti pericolosi	€ 100,00	€ 500,00
Conferire i rifiuti domestici/ingombranti nei cestini porta rifiuti posti su vie, piazze, parchi , aree pubbliche	€ 100,00	€ 300,00
Conferimento dei rifiuti, sia al servizio di raccolta porta a porta che alla Piattaforma per la raccolta differenziata, da parte di utenti non autorizzati	€ 100,00	€ 300,00
Abbandonare rifiuti all'esterno della Piattaforma per la raccolta differenziata	€ 100,00	€ 300,00
Danneggiare le attrezzature (oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture)	€ 100,00	€ 300,00
Introdursi nella Piattaforma per la raccolta differenziata comunale abusivamente o nell'orario di chiusura	€ 100,00	€ 500,00
Mancata dotazione del contenitore per la frazione "resto secco indifferenziato"	€ 150,00	€ 450,00
Mancato rispetto dei criteri qualitativi relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€ 100,00	€ 300,00
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato	€ 100,00	€ 250,00

Violazione	Sanzione	
	Minimo	Massimo
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercizi commerciali</li> <li>• esercizi stagionali svolti all'aperto</li> <li>• manifestazioni</li> <li>• spettacoli itineranti</li> <li>• soste temporanee</li> <li>• carico e scarico merci</li> <li>• cantieri</li> </ul>	€ 100,00	€ 300,00
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate nei termini previsti	€ 100,00	€ 300,00
Abbandono o depositi di rifiuti di qualsiasi genere o provenienza sul territorio comunale in modo difforme dalla modalità operative previste nel presente regolamento fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria qualora la violazione costituisca ipotesi di reato (Art. 255 del Dlgs 152/2006). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	€ 300,00	€ 3.000,00

Il Gestore verificherà eventuali conferimenti anomali del rifiuto secco indifferenziato chiedendo giustificazioni agli utenti.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le normative stabilite dal capo I, II e III della Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei trasgressori del presente regolamento, nei casi di reiterazione delle violazioni.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui al comma 4 dell'art.17 della Legge 689/81 è il Sindaco del Comune di Corbetta.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nella presente ordinanza sono di competenza comunale.

#### **ART. 34 - TARIFFA RIFIUTI**

Per l'espletamento dei servizi è istituita la tariffa rifiuti, ai sensi della legge vigente in materia, che viene fissata dall'Amministrazione comunale sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

### **ART. 35 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

### **ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo.

### **ART. 37 - ABROGAZIONE DI NORME E VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali previgenti in materia.

Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto Gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di Giunta Comunale, (cambiamento volumetria contenitori, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio dovranno essere assentiti attraverso delibera di Consiglio Comunale.